REGOLAMENTO (CE) N. 1282/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1994

che fissa i tassi di cofinanziamento comunitario per le misure previste dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 223/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri redigono le previsioni di spesa relative alle misure previste dall'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ; che tali previsioni sono corredate di una domanda di contributo ; che, per le regioni che rientrano nell'obiettivo 1, tali elementi sono contemplati dai documenti di programmazione propri di tale obiettivo ; che, per le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1, la Commissione decide il tasso di finanziamento comunitario a norma dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ;

considerando che, alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91 e per rispettare l'applicazione orizzontale di tali misure, tenendo nel contempo conto delle diversità delle situazioni, appare giustificato, per le regioni che non rientrano nell'obiettivo 1, mantenere i tassi di cofinanziamento fissati dal regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/93 (4) ;

considerando che i suddetti tassi di cofinanziamento si applicano a partire dall'inizio del periodo di programmazione definito per i fondi strutturali, che inizia il 1° gennaio 1994 ; che, pertanto, gli Stati membri ne devono tener conto nella redazione delle domande di contributo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1025/94 della Commissione (5) ; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 223/90 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le regioni non contemplate dall'obiettivo 1, i tassi del cofinanziamento comunitario sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

I tassi di cofinanziamento comunitario previsti all'articolo 1 si applicano alle spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1994. A decorrere dalla stessa data è abrogato il regolamento (CEE) n. 223/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.
(3) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62.
(4) GU n. L 265 del 26. 10. 1993, pag. 7.
(5) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 27.

ALLEGATO

Tassi di cofinanziamento comunitario applicabili alle regioni non contemplate dall'obiettivo 1, definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio [1], e per le misure previste dall'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91

Tipi di misure	*Tasso*
1. Misure di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91	
a) tasso normale	25 %
b) tasso maggiorato	50 %
Il tasso maggiorato si applica nei seguenti casi:	
— in tutte le zone per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 10 e 11,	
— nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio [2] per quanto riguarda:	
— gli aiuti di cui agli articoli 5 e 9 concessi nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia,	
— gli aiuti di cui agli articoli 18, 20 e 28 concessi nelle zone svantaggiate dell'Italia,	
— gli aiuti di cui agli articoli 5-9, 18, 20 e 28 concessi nelle zone svantaggiate della Spagna contrassegnate da un asterisco nell'allegato della direttiva 86/466/CEE del Consiglio [3].	
2. Misure di cui alle direttive 72/159/CEE [4] e 72/160/CEE [5] del Consiglio	25 %
3. Misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 1696/71 [6] e (CEE) n. 1360/78 [7] del Consiglio	25 %
4. Misure di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [8]	50 %

[1] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[2] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 104.
[4] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
[6] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
[7] GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
[8] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.